

DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

AREA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

OGGETTO: VVAS-2021_02. Comune di Roma. Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex art.12 del D.Lgs. n.152/2006 relativa al "Piano di Recupero 'Palazzo Sciarra'".

RELAZIONE ISTRUTTORIA

1 Fase di avvio della procedura

1.1 Invio dell'istanza di Verifica di assoggettabilità

Il Comune di Roma, con nota prot. n.2333 del 8/1/2021 acquisita in pari data al protocollo regionale al n.12331, in qualità di Autorità Procedente ha trasmesso alla scrivente Area il Documento Preliminare e lo schema di Piano, per l'espletamento della relativa procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS.

Il Piano di Recupero di cui all'oggetto (di seguito "Piano") deve essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VAS di di cui all'art.12 del D.Lgs. n.152/2006 in quanto rientra nelle tipologie previste dal combinato disposto degli articoli:

- art.5, comma 1, lett. e);
- art.2, comma 2;
- art.6, comma 3-bis

del D.Lgs. n.152/2006.

1.2 Individuazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale

Con nota prot. n.199427 del 4/3/2021 questa Area, in qualità di Autorità competente, ha comunicato l'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale da coinvolgere nel procedimento, che di seguito si riportano:

- Regione Lazio Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica:
 - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana;
- Regione Lazio Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo:
 - Area Attuazione Servizio idrico integrato e Risorse idriche;
 - Area Tutela del Territorio;
- Regione Lazio Direzione regionale Politiche Abitative e Ciclo dei Rifiuti;

via di Campo Romano n.65, 00183 - Roma www.regione.lazio.it

• Città Metropolitana di Roma Capitale:

- Dipartimento IV "Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente";
- Dipartimento VI "Governo del Territorio e della Mobilità";
- Agenzia Regionale Protezione Ambiente ARPA Lazio;
- ASL Roma 1;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali:
 - Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio Roma;
 - Soprintendenza Speciale di Roma Archeologia Belle Arti e Paesaggio Roma;
- Autorità ATO n.2 Lazio Centrale;
- ACEA ATO 2;

2 Contenuti del Documento Preliminare

Quanto riportato nel presente paragrafo è estratto dal Documento Preliminare e dalla documentazione allegata all'istanza.

2.1 Descrizione del Piano

Il primo impianto del Palazzo viene a costituirsi in epoca medievale e interessato da diversi progetti di completamento di cui si ha notizia dal 1610.

L'immobile presenta un piano interrato e sei piani fuori terra che si sviluppano intorno al cortile storico accessibile dall'ingresso principale del Palazzo in Via del Corso 239 e una chiostrina verso il Vicolo Sciarra costituitasi con la costruzione del palazzetto di saldatura tra Palazzo Sciarra e Galleria Sciarra tra il 1880 eil 1890.

Il piano Interrato, accessibile da Vicolo Sciarra tramite due rampe carrabili realizzate con gli interventi degli anni '70, è adibito prevalentemente ad autorimessa, locali tecnici depositi ed archivi e conserva l'arco superstite dell'acquedotto Vergine portato alla luce dagli scavi di fine Ottocento.

I piani fuori terra accolgono gli uffici e le collezioni permanenti della Fondazione Roma.

Gli interventi che si richiedono, per i quali sono stati già rilasciati nulla osta da parte delle Soprintendenze competenti, sono finalizzati:

- all'ampliamento degli spazi espositivi esistenti mediante il ripristino l'originaria consistenza dell'immobile come riscontrato nelle piante catastali del 1939;
- all'ampliamento della rete dei percorsi dell'organismo architettonico facendo diventare il cortile storico tardo ottocentesco l'invaso attorno al quale si articoleranno i nuovi spazi espositivi;
- a musealizzare i ritrovamenti del 1888 dell'Acquedotto Vergine n modo di permettere ai fruitori di poterlo ammlrare nella sua integrita;
- al collegamento dei nuovi spazi articolati in tre percorsi tematici all'interno di un più articolato e fluido percorso culturale ed artistico.

Il Piano di Recupero dell'immobile sito in Roma in Via del Corso, 239 — Via Marco Minghetti, 17 "Palazzo Sciarra", In conformità alle NTA del PRG, prevede la riqualificazione dell'immobile mediante intervento di categoria RE1 con aumento di SUL e recante i seguenti parametri essenziali:

- il ripristino dell'originaria consistenza dell'immobile come riscontrato nelle piante catastali del 1939 per mq 230,38;
- Aumento SUL ai sensi dell'art 25 comma 5 delle NTA di PRG per mq 260,62;



- Copertura vetrata in corrispondenza del cortile storico ai sensi dell'art 4 delle NTA di PRG ovvero le superfici e/o spazi aperti destinati a cortile "non interamente chiusi anche se coperti" In quanto escluso dal computo della SUL. La copertura non sarà contigua alle pareti laterali.
- Musealizzazione resti dell'Acquedotto Vergine presenti al piano interrato del Palazzo.

Il Piano di Recupero presentato contiene "precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive" richieste dall'art 23, comma 1, lett b) D.P.R. 380/2001, ai fini dell'individuazione semplificata del titolo abilitativo (SCIA in alternativa al Permesso di Costruire).

2.2 Iter del Piano di Recupero ad oggi espletato:

Il progetto di "Piano di Recupero" dell'immobile sito in Roma, Via Marco Minghetti, 17 denominato "Palazzo - Sciarra" è stato presentato in data 5/11/2015 con Prot. Dip. P.A.U. n. 179895, ai sensi dell'art. 28 e dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978 n. 457.

- La consegna ricomprendeva anche le seguenti autorizzazioni, precedentemente rilasciati dalla S.S.A.B.A.P.:
 - in data 25/06/2015 con Prot. n. 6166 è stato rilasciato parere favorevole da parte della SoprintendenzaBelle Arti e Paesaggio del Comune di Roma; in data 23/11/2015 con Prot. n. 32554 è stato rilasciato parere favorevole da parte della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, Il Museo Nazionale Romano e l'Area archeologica di Roma; in data 04/02/2016 con Prot. n. 1773 è stato rilasciato parere favorevole da parte della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma;
 - in data 07/06/2016 con Prot. n. 8929 è stato rilasciato parere favorevole da parte della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma;
 - in data 18/10/2016 con Prot. n. 3723 è stato rilasciato parere favorevole da parte della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma per le sole finiture esecutive delle opere da eseguirsi sul terrazzo di copertura.

Successivamente è stata presentata la seguente documentazione aggiuntiva:

- Prot. n. QI/ 194219 del 26/11/2015 con cui è stato consegnato N.O. SAR Prot. n. 32554 rilasciato in data 23/11/2015;
- Prot. n. QI/118065 del 23/6/2016 relativo alla documentazione integrativa richiesta con Nota Dip. PAU.
 Prot. n. 197409 del 2/12/2015;
- Prot. n. QI/ 223491 del 29/12/2016 relativo alla documentazione integrativa richiesta con Nota Dip. PAU. Prot. n. 136605 del 22/7/2016;
- Prot. n. QI/25342 del 13/02/2017 relativo alla documentazione integrativa richiesta con Nota Dip. PAU. Prot. n. 6995 del 16/1/2017;
- Prot. n. 101316 del 8/6/2017 relativo alla documentazione integrativa richiesta con Nota Dip. PAU. Prot. n. 55031 del 27 27/03/2017 ovvero relativa alla Nota del Dipartimento di Tutela Ambientale Prot n. 53545 del 24/3/2017;
- Prot. n. 121149 del 11/7/2017 2017 relativo alla documentazione integrativa richiesta con Nota Dip. PAU.
 Prot. n. 100609 del 7/06/2017, ovvero relativa alla Nota della Regione Lazio _Direzione Territorro,
 Urbanistica e Mobilità Area Urbanistica copianificazione e programmazione negoziata Roma Capitale e
 Città metropolitana Prot n. 96740 del 31/05/2017;
- Prot. n. 163099 del 2/10/2017 e successivo Prot. 178832 del 25/10/2017 relativo alla documentazione integrativa richiesta con Nota Dip. PAU. Prot. n. 133559 del 1/08/2017, ovvero relativa alla Nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Prot n. 49986 del 20/7 / 2017;
- Prot. n. QI/ 24392 del 12/2/2018 relativo alla documentazione integrativa richiesta con Nota Dip. PAU. Prot. n. 179830 del 23/10/2017;

A tal fine, con Prot. n. QI/ 43629 del 10/03/2017 è stata indetta dall'Ufficio procedente la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge n. 241 / 1990, in forma semplificata con modalità asincrona;

Successivamente:

- in data 18/05/2017 con Nota Dip. PAU. Prot. n. 86920 il procedimento è stato sospeso per 30 giorni ai sensi dell'art 2 comma 87 della Legge 241/90;
- con nota Prot. n. QI/ 122670 in data 14/07 /2017 è stata trasmessa parte dell'Ufficio procedente la comunicazione di ripresa del termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento istruttorio, con decorrenza il 16/08/2017;
- in data 3/8/2017 con Nota Dip. PAU Prot. 134999 l'Ufficio procedente ha comunicato l'esclusione a procedura di VIA o Verifica di Assoggettabilità VAS;

La Conferenza di Servizi asincrona indetta dal Dipartimento Programmazione e avente ad oggetto l'esame istruttorio del "Piano di Recupero denominato Palazzo Sciarra" Prot. n. 179895 del 15/11 / 2015, in cui sono stati ricevuti i seguenti pareri oltre quelli precedentemente ottenuti ed elencati ai punti precedenti:

- Dipartimento Mobilità e Trasporti Prot. QI 58091 del 30.03.2017: parere favorevole con prescrizioni;
- Autorità di Bacino del Fiurne Tevere- Prot. QI 60226 del 03.04.2017: non ha rivelato interferenze con la pianificazione di competenza;
- Regione Lazio-Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e mobilità Area Urbanistica e Copianificazione Comunale: Roma Capitale e Progetti Speciali - Prot. QI 96740 del 31.05.2017: parere favorevole con prescrizioni;
- Dipartimento Tutela ambientale Direzione rifiuti, risanamenti Prot. QL 43715 del 19.07.2017: parere favorevole con prescrizioni;
- Regione Lazio- Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e mobilità Area conservazione e tutela qualità dell'ambiente Prot. QI 128235 del 24.07.2017: Non ha rilasciato parere in quanto non competente;
- Dipartimento Mobilità e Trasporti Prot. QI 128308 del 24.07.2017: parere favorevole con prescrizioni;
- A.S.L Roma 2 ex ASL Roma C Servizio Interzonale P.A.A.P, Prot. QI 128351 del 24.07.2017: parere favorevole con prescrizioni;
- Municipio Roma I Centro U.O. Tecnica Prot. QI 139660 del 11.08.2017: parere favorevole;
- Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali-Servizio Territorio, Carta dell'Agro e Forma Urbis Romae Prot, QI 157582 del 25.09.2017: Non ha rilasciato parere in quanto non competente;
- Regione Lazio-Direzione Regionale Risorse idriche e difesa del suolo- Prot. QI 170247 del 12.10,2017: parere favorevole con prescrizioni;
- Comando Provinciale VV.FF di Roma-Prot. QI 173227 del 17.10.2017: parere favorevole con prescrizioni;
- Dip. PAU Direzione Pianificazione Generale U.O. Piano Regolatore Generale PRG Prot. QI 175659 del 19.10.2017: parere favorevole con condizioni;
- Provincia di Roma alla Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento IV' Sevizi di Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente" Servizio 2 "Tutela delle Acque, Suolo e Risorse idriche" Prot. QI 177068 del 23.10.2017: Non ha rilasciato parere in quanto non competente.

A seguito dei pareri positivi di cui ai punti 18) e 26) la Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente con Determinazione Dirigenziale n. QI 1885/2017 Prot. n. QI 203916 del 1.12.2017 emessa dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica/ Direzione Trasformazione Urbana/ U.O. Riqualificazione Urbana.

Successivamente:

- a fronte della Nota Prot. 175659 del 19/10/2017 il DIP.PAU U.O. Piano Regolatore- PRG ha definito che alla SUL aggiuntiva tramite intervento di categoria REI si applica il contributo straordinario di cui all'art 20 delle NTA non applicando gli incentivi urbanistici di cui all'art 21 comma 5;
- i soggetti promotori hanno prodotto una stima di parte del contributo straordinario dovuto, acquisita dalla U.O. "Pianificazione urbanistica generale PRG" del Dipartimento "Pianificazione e attuazione urbanistica", con Prot. n. QI 24392 del 12.02.2018;
- con Prot. n. 148022 del 13.09.2018 è stata consegnata documentazione integrativa richiesta con nota Prot. 117799 del 10/07 / 2018 con cui il DIP.PAU U.O. Direzione Rigenerazione Urbana ha richiesto di verificare il reperimento degli standard e degli oneri includendo anche la SUL oggetto di ripristino (ante '39);



- con Prot. n. 201416 del 06.12.2018 è stata consegnata documentazione integrativa a seguito delle osservazioni del Dip P.A.U.- Convenzioni Urbanistiche ove è stato richiesto di ricomprendere, a fronte della Sentenza del Consiglio di Stato n. 05297 /2018, gli oneri di urbanizzazione dovuti per il ripristino di superfici esistenti allo stato originario dell'immobile (1939) e di attualizzare con indice ISTAT gli oneri in quanto calcolati in base a provvedimenti fisalenti nel tempo.
- la stima relativa al contributo straordinario di cui al punto 32), attualizzata con indice ISTAT in quanto riferita all'ultimo Prezziario della Regione Lazio- Agosto 2012, è pari a Euro 348.376,30;
- il calcolo degli standard minimi è stato sviluppato sulla base dell'art. 7, commi 11 e 12 delle NTA, calcolando il differenziale tra la dotazione teorica dell'intera S.U.L. di progetto e la dotazione teorica dell'intera legittima preesistente a fronte di un aumento dl S.U.L. pari a 491,00 mq. previsto dal progetto;
- la dotazione differenziale di parcheggi privati è pari a 196.40 mq sarà monetizzata ai sensi della Delibera CC n. 73/2010 ALLEGATO "A" art. I comma 3 lett. a;
- l'importo relativo alla monetizzazione dei parcheggi privati non reperiti, da corrispondere a Roma Capitale, è stimato in Euro 107.281,53. Si precisa che tali valori non sono stati attualizzati con indice ISTAT in quanto fanno riferimento a valori OMI aggiornati all'anno corrente;
- la dotazione differenziale di parcheggi pubblici è pari a 98,20 mq;
- ai sensi dell'art. 7 comma 13 lett. a delle NTA di PRG per il reperimento della dotazione dei parcheggi pubblici, nella Città Storica, può essere reperita una dotazione inferiore a quella stabilita dalle precedenti norme, In caso di carenza di aree disponibili o per ragioni di salvaguardia ambientale, storica, archeologica, architettonica, funzionale dei luoghi o per ragioni connesse al regime di traffico, previa eventuale "Verifica preliminare di sostenibilità urbanistica" ai sensi dell'art 7 comma 16;
- a tal fine è stata consegnata la "Verifica preliminare di sostenibllità urbanistica" con Prot. 121149 del 11.07.2017 aggiornata con Prot. n. 148022 del 13.09.2018 ove per quanto riguarda la superficie di parcheggi pubblici da reperire (mq 98,20) la Fondazione Roma si è impegnata a stipulare apposita convenzione con 1a Società Colonna S.r.l. proprietaria del parcheggio Sito in Roma —Via di Santa Maria in Via nn.11/13 che renderà disponibili i necessari posti auto a titolo gratuito in quanto sostitutivi di standard pubblici non reperiti, per quanto riguarda la restante superficie di parcheggi pubblici non reperita, pari a mq 98,20, la stessa sarà monetizzata, ai sensi dell'art. 7, comma 20, delle NTA di PRG, per Euro 53.640,77, calcolati ai sensi della deliberazione di C.C. n. 73/2010 e successivo aggiornamento con deliberazione di C.C. n. 115/201;
- la dotazione differenziale di verde pubblico è pari a 196,40 mq. sarà monetizzata al sensi della Delibera CC n. 73/2010 ALLEGATO 'CA" art. 1 comma 1 lett. c;
- l'importo relativo alla monetizzazione del verde pubblico non reperito, da corrispondere a Roma Capitale, è stimato in Euro 107.281,53. Si precisa che tali valori non sono stati attualizzati con indice ISTAT in quanto fanno riferimento a valori OMI aggiornati all'anno corrente;
- gli oneri di urbanizzazione primaria, per le opere il ripristino di superfici esistenti allo stato originario dell'immobile (1939) pari 230,38 mq, e per l'aumento di SUL ai sensi dell'art 25 comma 5 delle NTA di PRG pari a 260,62 mq, attualizzati con indice ISTAT in quanto riferita alla D.A.C. 1/2017, sono pari ad Euro 62 914 20:
- il contributo sul costo di costruzione è stato provvisoriamente stimato, anch'esso attualizzato con indice ISTAT in quanto riferita all'ultimo Prezzlario della Regione Lazio- Agosto 2012, in Euro 125.768,35 e verrà definitivamente calcolato e corrisposto al momento dell'ottenimento del titolo abilitativo edilizio,

Infine:

- con Nota Dip. PAU Prot. n. QI 106291 del 17.06.2019 e Nota Dip. PAU Prot. 136153 del 22.08.2019 è stata richiesta documentazione integrativa consegnata con Prot. QI 158/2020 del 02.012020;
- Con prot. QI 73823 del 08/07/2020 la Fondazione Roma ha trasmesso atto d'obbligo integrativo che integra le obbligazioni nei confronti di Roma Capitale prevedendo la monetizzazione degli standard a parcheggi pubblici non reperiti (mq 98,20);
- Con prot. QI 74957 del 09.07,2020 è stata trasmessa al Segretariato Generale di Roma Capitale la proposta di Deliberazione di individuazione della Zona di Recupero ai sensi dell'art. 27, c. 3 della legge n.

457 / 19778 e di adozione del Piano di Recupero ai sensi del combinato disposto dell'art.1 c. 2 e dell'art. I bis della Legge Regionale n. 36/87da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Capitolina.

Ad oggi il Piano è in fase di adozione.

2.3 Inquadramento nel sistema della pianificazione sovraordinata

L'area interessata dal Piano, rispetto al sistema della pianificazione sovraordinata, risulta inquadrata come di seguito riportato.

2.3.1 Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)

Nella Tavola A in "Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto di 150 m".

Nella Tavola B in "Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano Paesaggistico".

Nella Tavola C in "Beni della lista del Patrimonio UNESCO"; nella Tavola D del in "Aree urbanizzate".

L'edificio insistente sulla corrispondente area di che trattasi è inoltre sottoposto a tutela diretta quale bene culturale, ai sensi della Parte II del D.lgs. n.42/2004 (vincolo apposto ex Lege n.1089/1939, il 14.06.1950-GU 17536 del 4.09.1954);

PTPR risulta ad oggi annullato dalla Corte Costituzionale, pertanto la norma che regola l'efficacia dello strumento paesistica è l'art. 21 della ER. n.24/1998, il quale prevede che:

- per i beni diffusi (individuati direttamente dalla legge): si applicano direttamente le norme della L.R, n.24/1998 (previste nell'apposito Capo II della legge);
- per i beni da DM (individuati di volta in volta con provvedimento): è consentita solo ordinaria e straordinana manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo,

Per quanto riguarda i beni tipizzati (individuati dal PTPR), la norma non prevede nulla, in quanto i beni tipizzati sono stati individuati nel PTPR che all'epoca della L.R. n.24/1998 non esisteva. Si opta, ai fini della salvaguardia paesaggistica di tali beni, di applicare 11 regime del PTPR adottato.

2.3.2 Paesaggio e Patrimonio Culturale

Dall'esame della Tavola B del PTPR, risulta che l'area di intervento rientra nel perimetro del Centro Storico di Roma iscritto nella lista del Patrimonio Unesco.

Pertanto, pur essendo l'area di sedime dell'immobile in oggetto, vincolata come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 134 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n.42/2004, le disposizioni di tutela di cui all'art.43 delle NTA del PTPR non si applicano in quanto insediamento storico iscritto nella lista del Patrimonio Unesco.

Per quanto riguarda la elevata sensibilità del luogo, essa deriva dal fatto che l'area del Piano di Recupero è parte dell'area storica centrale interna alle mura, che presenta un'identità storico-culturale definita da particolari qualità in quanto complesso di edifici storici e per questo individuati anche nell'ambito dell'area omogenea dell'emergenze architettoniche del centro storico.

All'interno della Città storica, le NTA del PRG di Roma prevedono che gli interventi edilizi e urbanistici, nonché le iniziative di promozione sociale ed economica, devono essere "finalizzati alla conservazione e valorizzazione delle qualità esistenti, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna delle componenti insediative, e sono volti al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) la conservazione dei tessuti edilizi esistenti e degli specifici e stratificati caratteri storicomorfologici, anche attraverso l'eliminazione delle superfetazioni;
- b) la preservazione della destinazione residenziale prevalente, nonché del tessuto commerciale e artigianale che riveste un valore storico-artistico e di identità sociale e culturale;
- c) l'integrazione delle attrezzature e dei servizi mancanti per il consolidamento della funzione residenziale e lo svolgimento delle altre funzioni compatibili;



- d) il trasferimento delle sedi direzionali, al fine di ridurre il carico urbanistico dei Tessuti più centrali e favorire la distribuzione policentrica di tali funzioni;
- e) il restauro dei complessi e degli edifici speciali con la conferma, la riscoperta e la valorizzazione del loro ruolo storico-morfologico, funzionale e simbolico nella struttura urbana;
- f) O la tutela e valorizzazione dei beni di archeologia antica e medievale, siano essi parti strutturali, tecnologiche o decorative inglobate in costruzioni di epoca successiva ovvero organismi edilizi autonomi (torri, oratori, fortificazioni, ecc.);
- g) la manutenzione e il recupero degli spazi aperti esterni (strade, piazze, parchi e giardini) e interni (corti, orti e giardini), come componenti strutturanti dei diversi impianti insediativi;
- h) la riqualificazione degli edifici e delle aree degradate, anche attraverso interventi di demolizione con o senza ricostruzione, e ridisegno degli spazi aperti.

In relazione a quanto sopra riportato, il Piano di Recupero ha degli effetti sicuramente positivi sulla tutela e valorizzazione della morfologia originaria dei luoghi, gli interventi di restauro conservativo e di ristrutturazione previsti, salvaguardano l'esistente, mantenendo le dimensioni volumetriche e geometriche originarie, non prevedendo sopralzi o integrazioni edilizie che possano comportare alterazioni delle altezze o l'inserimento di elementi di occultamento puntuale o continui per cui anche l'effetto sul rapporto percettivo tra lo spazio del Piano e il resto circostante risulta del tutto assente.

Per quanto riguarda poi le scelte architettoniche più di dettaglio i materiali ed il linguaggio espressivo, qui documentato dagli elaborati grafici del Piano e dai particolari costruttivi, confermano l'adozione di soluzioni progettuali coerenti con il contesto e quindi l'assenza di qualsiasi effetto negativo sulla integrità paesaggistica del centro antico.

2.3.3 Pianificazione Comunale

Il PRG di Roma Capitale è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 12/2/2008.

Nell'ambito delle strategie per la riqualificazione urbana promosse dal PRG vigente per Roma Capitale, il Piano di Recupero "Palazzo Sciarra" si inserisce all'interno delle componenti della Città Storica.

Il Piano, risulta congruente con i criteri di pianificazione sovraordinata e rispetta le prescrizioni della pianificazione comunale.

2.4 Individuazione preliminare dei possibili impatti

		TEMI/ASPETTI AMBIENTALI							
		Biodiversità Ilora e fauna	Popolazione/Salute umana	Ambiente infame.	Suclo	Acqua	Aria	Fatton climatici	Patrimonio culturale
Q.	Definizione di un impianto urbano che offra spazi di relazione e di incontro	<u></u>	0	0	0	0	<u></u>	<u></u>	0
OBIETTIVI AMBIENTALI. DI RIFERIMENTO (URBANISTICA)	Introduzione di nuove funzioni attrattive;	·	0	0	<u>·</u>	<u></u>	<u></u>	<u>··</u>	0
	Riconfigurazione delle componenti infrastruttucali	0	<u></u>	0	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>
	Riorganizzazione del traffico veicolare e del trasporto pubblico	0	<u></u>	(1)	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>
	Definizione dei margini naturalistici e del limite della città;	·	<u></u>	<u></u>	①	<u></u>	<u></u>	<u>·</u>	·
	Valorizzazione dei beni di qualità e dei valori paesaggistici	<u>()</u>	0	0	<u></u>	0	0	<u></u>	0

3 I pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale

Da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti i seguenti pareri:

- 1. **ASL Roma 1:** nota prot. n.36469 del 8/3/2021 acquisita al prot. n.209380 del 8/3/2021;
- Segreteria Tecnico Operativa ATO2: nota n.598 del 15/3/2021 acquisita al n.233679 15/3/2021;
- 3. **Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento VI:** nota prot. n.52772 del 7/4/2021 acquista al n. 303326 del 7/4/2021;
- 4. Regione Lazio, Area "Urbanistica, copianificazione e programmazione negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale": prot. n.383570 del 29/4/2021 del 29/4/2021.

3.1 ASL Roma 1.

L'Azienda Sanitaria rappresenta che la U.O.C. S.Pre.S.A.L non può effettuare attività di consulenza nei confronti delle attività produttive, come stabilito all' art.13 c. 5 D.Lgs. n.81/2008.

Una volta attivata l'iniziativa, sarà cura del datore di lavoro garantire gli altri aspetti conseguenti.

3.2 ATO 2 - Lazio Centrale, Roma "Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci"

L'ente comunica di non avere osservazioni, richiamando, al contempo, la necessità che il Gestore del S.I.I. ACEA ATO2 S.p.A. esprima un parere sulla disponibilità idrica e la capacità depurativa nelle zone interessate dal progetto.

Il Piano, da quanto emerge dalla descrizione contenuta nel Rapporto Preliminare, prevede la riqualificazione di alcune aree interne allo stabile con un aumento della cubatura esistente di modesta entità. Non risultano presenti progetti per la realizzazione di nuove opere ed impianti che richiedano un ulteriore adeguamento del Piano idrico già in essere.



3.3 Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento VI "Pianificazione strategica generale" - Servizio 1

Riguardo alla valutazione condotta sull'immobile in relazione al Piano Territoriale Provinciale Generale (approvato mediante D.C.P. n° 1 del 18 gennaio 2010 e pubblicato il 6 marzo 2010 sul B.U.R. Lazio n. 9), si osserva che l'area d'intervento ricade nell'ambito del "Sistema insediativo morfologico – Campo preferenziale di organizzazione degli insediamenti" (art. 42 delle N.A. di Piano).

Si osserva, altresì, che l'intervento proposto non interessa componenti della Rete Ecologica Provinciale e, pertanto, non assume implicazioni rilevanti per la funzionalità ecosistemica del contesto.

Per quanto precede l'intervento non risulta in contrasto con le direttive e prescrizioni dettate dal P.T.P.G..

3.4 Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area "Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana"

3.4.1 Aspetti paesaggistici

L'area ricade nel centro storico dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. L'area non è sottoposta a vincoli dichiarativi e non interferisce con beni tutelati per legge ai sensi del D.lgs. n.42/2004 art.134 co.1 rispettivamente lett. a) e lett. b).

L'area è sottoposta a vincolo ricognitivo ai sensi dell'art.134 co.1 lett. c) del D.Lgs. n.42/2004, appartenendo all'insediamento urbano storico, individuato come area tipizzata dal Piano Territoriale Paesaggistico, corrispondente al perimetro dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità (Centro Storico di Roma).

Secondo quanto previsto dalla disciplina di tutela del bene, art.43 co.15 delle NTA del PTPR Insediamenti urbani storici e territori contermini, le disposizioni dello stesso articolo non si applicano alle parti ricadenti negli insediamenti storici iscritti nelle liste del Patrimonio dell'UNESCO, per i quali è prescritta la redazione di un piano di gestione per la tutela e la valorizzazione, previsto dalla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 10 novembre 1972.

Il controllo sugli interventi nella suddetta area è in capo alla competente Soprintendenza, secondo quanto stabilito nel 2009 con il Protocollo di Intesa tra MiBAC (oggi MiC) ed il Comune di Roma (QI/57701 del 08/092009).

Non si applica altresì, la disciplina d'uso del Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici attribuito all'area che, in assenza di vincolo dichiarativo, assume unicamente valore di indirizzo.

Alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n.240 del 17/11/2020, con la quale è stata annullata la Delibera di approvazione del PTPR (DCR 5/2019), si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 L.R. 24/1998, secondo le quali operano esclusivamente le norme di tutela di cui al Capo II della LR 24/1998 e nelle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo.

Inoltre, come precisato nella Direttiva della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale Paesistica e Urbanistica n. 1056599 del 03/12/2020, per i beni identitari (art. 134, co 1, lett. c), e 143, co 1, lett. d) del D.Lgs. n.42/2004, deve essere effettuata la verifica di conformità in base al PTPR adottato con deliberazioni di Giunta Regionale n.556/2007 e n.1025/2007, secondo la disciplina di tutela di cui al relativo Capo IV, ivi inclusi gli eventuali rinvii alla disciplina di tutela del paesaggio di cui al Capo II, con esclusione della classificazione per zona di cui ai PTP.

via di Campo Romano n.65, 00183 - Roma

www.regione.lazio.it

Non essendo le aree di intervento sottoposte a vincoli dichiarativi o ricognitivi ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 art.134 c.1 lett. a) e lett. b), ma unicamente a vincolo tipizzato (ex art. 134 co.1 lett. c) D.Lgs n.42/2004), non si applicano le limitazioni dell'art.21, come sopra specificato.

L'intervento risulta pertanto ammissibile dal punto di vista paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e L.R. n.24/1998.

Sono fatte salve le eventuali ulteriori considerazioni inerenti alla tutela del patrimonio culturale, non qualificato come bene paesaggistico, ai sensi della parte seconda del codice di competenza del MiC.

Tutto ciò premesso, in considerazione della preliminare conformità della proposta alla al PRG e alla disciplina d'uso e di tutela paesaggistica, si ritiene che gli interventi descritti nel Rapporto Preliminare di che trattasi non comportino significativi impatti dal punto di vista ambientale e pertanto non emergono criticità da rinviare ad ulteriori approfondimenti in riferimento agli elementi di competenza.

3.5 Richiesta controdeduzioni ai pareri pervenuti

Con nota prot. n.395373 del 4/5/2021, l'Autorità Competente ha chiesto riscontro dei pareri pervenuti da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, ai sensi dell'art.12, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 e, contestualmente, ha richiesto eventuali ulteriori considerazioni, ai sensi dell'art.12, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006, utili alla conclusione dell'istruttoria.

Con nota prot. n.89713 del 7/5/2021, acquisita al prot. n.416511 del 10/5/2021, l'Autorità Procedente ha fornito riscontro alla nota di cui sopra trasmettendo i pareri dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale acquisiti non fornendo ulteriori considerazioni utili alla conclusione della procedura

4 Fase di valutazione del Piano

Nel presente paragrafo si riportano le considerazioni dell'Autorità competente inerenti alla valutazione del Piano.

4.1 Analisi dei contenuti del Documento preliminare

Il Documento Preliminare contiene:

- **informazioni generali** sul piano a in esame, descrivendone:
 - caratteristiche;
 - finalità:
 - normativa di riferimento,
- l'individuazione dell'ambito d'influenza territoriale;
- la caratterizzazione dell'ambito d'influenza territoriale e analisi specialistiche dei vari settori interessati;
- il **quadro di riferimento ambientale**, con analisi degli aspetti ambientali di cui all'Allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006;
- il quadro di riferimento normativo e pianificatorio;
- I **potenziali impatti significativi sull'ambiente**, attraverso una stima effettuata mediante l'uso di *matrici di valutazione* dei potenziali impatti sulle *componenti ambientali* interessate.

Pertanto, rispetto ai contenuti suggeriti nei Manuali Linee Guida n.109/2014 e n.124/2015 dell'ISPRA, e la rispondenza agli obiettivi generali di sostenibilità della VAS, il documento risulta complessivamente soddisfacente.

4.2 Analisi di coerenza esterna

Sulla base delle considerazioni riportate dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, ed a seguito dell'istruttoria svolta, non si rilevano elementi di contrasto tra gli obiettivi del Piano di Recupero e gli obiettivi di sostenibilità ambientale della pianificazione sovraordinata.



4.3 Impatti sulle componenti ambientali

Questa Autorità Competente, sulla base di quanto osservato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale e a seguito della presente istruttoria, non ravvisa impatti significativi e particolari criticità derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Recupero Palazzo Sciarra.

Sulla base di tutto quanto precede,

CONSIDERATO che:

- il Comune di Roma Capitale ha attivato la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS sul Piano di Recupero di iniziativa privata, adottato ai sensi dell'art.30 della legge n.457/1978 dell'immobile sito in Roma, in Via Marco Minghetti 17, Via del Corso 239 denominato Palazzo Sciarra;
- l'immobile è di proprietà esclusiva della Fondazione Roma ed è sottoposto a tutela ai sensi della Parte
 II del D.Lgs n.42/2004 con DM 14/6/1950 (ex Lege n.1089/1939).;
- il Piano prevede l'ampliamento degli spazi espositivi esistenti mediante il ripristino dell'originaria consistenza dell'immobile come riscontrato nelle piante catastali al 1939; l'ampliamento della rete dei percorsi dell'organismo architettonico, organizzata intorno al cortile che verrà coperto con una struttura in vetro e acciaio; la musealizzazione dei ritrovamenti del 1888 dell'Acquedotto Vergine;
- Il Piano di Recupero non prevede variante urbanistica ed è in conformità alle NTA del PRG;
- l'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Documento Preliminare ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445/2000, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura;
- il Documento Preliminare riporta un'analisi di coerenza del Piano proposto con il P.T.P.R. adottato con D.G.R. n.556/2007 e n.1025/2007;
- l'istruttoria relativa al Piano in oggetto è stata effettuata sulla base del P.T.P.R. adottato con D.G.R. n.556/2007 e n.1025/2007 nelle more della conclusione della nuova approvazione del nuovo P.T.P.R., tale istruttoria ha stabilito la compatibilità del Piano proposto con quanto previsto dalla disciplina paesaggistica;
- con D.C.R. n.5 del 21/4/2021, pubblicata sul BURL n.56 suppl. n.2 del 10/6/2021, è stato approvato il nuovo P.T.P.R., le cui modifiche rispetto al P.T.P.R. adottato non pregiudicano la conformità del Piano proposto alla normativa paesaggistica vigente. Infatti, secondo quanto previsto nel nuovo P.T.P.R. dalla disciplina di tutela del bene, art.44 co.19 delle NTA "Non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo all'insediamento urbano storico sito Unesco centro storico di Roma. L'applicazione di specifiche prescrizioni di tutela da definirsi, in relazione alla particolarità del sito, congiuntamente da Regione e Ministero, decorre dalla loro individuazione con le relative forme di pubblicità. Nelle more della definizione di tali specifiche prescrizioni, il controllo degli interventi è comunque garantito dalla Soprintendenza competente nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Comune di Roma (QI/57701 dell'8 settembre 2009)."

VALUTATO che:

- dal punto di **vista urbanistico** i Soggetti Competenti in materia Ambientale hanno evidenziato la coerenza degli interventi previsti con gli strumenti urbanistici vigenti;
- dal punto di **vista paesaggistico**, i Soggetti Competenti in materia Ambientale, dalle informazioni contenute all'interno del Documento Preliminare, non hanno rilevato impatti significativi sul paesaggio e sul patrimonio storico culturale derivanti dall'attuazione del Piano;
- da un punto di vista degli **impatti sulle componenti ambientali** nel complesso sono da ritenersi non significativi, in quanto alcune criticità relative agli impatti sulle componenti **aria** e **acqua** sono mitigate e compensate da opportune misure;

PERTANTO

- dall'esame della documentazione trasmessa e da quanto emerso nel corso dell'istruttoria, non si ravvisano impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale

TUTTO CIO' PREMESSO SI RITIENE

il Piano in oggetto sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006.

il Responsabile del Procedimento

dott. Marco Caporioni

il Dirigente

ing. Gaetano Colletta